

Roma, 29/04/2011

Circolare informativa

a tutti i clienti, loro sedi

è nostra cura informare che il 6 aprile 2011, è stato reso definitivo l'accordo siglato il 26 febbraio per il **rinnovo del CCNL del settore terziario-commercio** (distribuzione e servizi) scaduto il 31/12/2010.

Il nuovo CCNL, in vigore dal 01.01.2011 e fino al 31.12.2013, comporta una serie di modifiche e novità, di cui vi segnaliamo le più rilevanti.

**Retribuzione:**

sono previsti aumenti retributivi con scadenze ed importi indicati nella seguente tabella:

	Decorrenza 1/1/2011	Decorrenza 1/9/2011	Decorrenza 1/4/2012	Decorrenza 1/10/2012	Decorrenza 1/4/2013	Decorrenza 1/10/2013	Totale
<b>LIVELLI</b>							
Quadro	<b>17,36</b>	<b>22,57</b>	<b>26,04</b>	<b>27,78</b>	<b>27,78</b>	<b>27,78</b>	<b>149,31</b>
I	<b>15,64</b>	<b>20,33</b>	<b>23,46</b>	<b>25,02</b>	<b>25,02</b>	<b>25,02</b>	<b>134,49</b>
II	<b>13,53</b>	<b>17,59</b>	<b>20,29</b>	<b>21,64</b>	<b>21,64</b>	<b>21,64</b>	<b>116,33</b>
III	<b>11,56</b>	<b>15,03</b>	<b>17,34</b>	<b>18,50</b>	<b>18,50</b>	<b>18,50</b>	<b>99,43</b>
IV	<b>10,00</b>	<b>13,00</b>	<b>15,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>86,00</b>
V	<b>9,03</b>	<b>11,75</b>	<b>13,55</b>	<b>14,45</b>	<b>14,45</b>	<b>14,45</b>	<b>77,68</b>
VI	<b>8,10</b>	<b>10,54</b>	<b>12,17</b>	<b>12,98</b>	<b>12,98</b>	<b>12,98</b>	<b>69,75</b>
VII	<b>6,94</b>	<b>9,03</b>	<b>10,42</b>	<b>11,10</b>	<b>11,10</b>	<b>11,10</b>	<b>59,69</b>

Gli importi arretrati sono stati erogati con la retribuzione di marzo 2011.

**Malattia:**

l'accordo ha introdotto rilevanti novità in ordine al trattamento economico di malattia a decorrere dal 01/04/2011. Nel corso di ciascun anno solare (01 genn.-31 dic.), i primi tre giorni di malattia (cosiddetta "carenza") saranno retribuiti come di seguito esposto:

- 100% della retribuzione per i primi due eventi di malattia;
- 66% della retribuzione per il terzo evento;
- 50% della retribuzione per il quarto evento;
- dal quinto evento in poi i primi tre giorni non saranno retribuiti;

quanto sopra è valido ad esclusione di ricoveri ospedalieri (day hospital, emodialisi), malattia certificata con prognosi di almeno 12 giorni; altre gravi patologie documentate da specialisti del S.S.N. ed eventi morbosì delle lavoratrici in gravidanza.

E' comunque facoltà del datore di lavoro, retribuire i primi tre giorni; **vogliate pertanto eventualmente comunicarci detta volontà.**

### Permessi retribuiti:

Il totale dei permessi retribuiti annui è pari 56 ore (salvo che per le aziende con più di 15 dipendenti per le quali i permessi retribuiti sono pari a 72 ore).

Per tutti i lavoratori assunti successivamente alla firma del rinnovo, le ore di permesso, verranno riconosciute come segue:

- nessun permesso per i primi due anni di assunzione;
- 28 ore di permessi annui dal terzo anno dall'assunzione;
- 56 ore di permessi annui dal quinto anno in poi dall'assunzione.

Sono inoltre previste (indipendentemente dall'anzianità di servizio) ulteriori 32 ore di permesso retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite, salvo la facoltà del datore di lavoro di retribuirle. In relazione a tale fattispecie continueremo ad adottare le Vs. precedenti indicazioni.

### Periodo di prova:

La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:

Quadri e Primo Livello	6 mesi	(di calendario)
Secondo e Terzo Livello	60 giorni	(di effettivo lavoro)
Quarto e Quinto Livello	60 giorni	(di effettivo lavoro)
Sesto e Settimo Livello	45 giorni	(di effettivo lavoro)

### **Fondo assistenza sanitaria integrativa:**

ulteriore rilevante novità è quella che obbliga i datori di lavoro ad iscrivere i propri dipendenti al fondo di assistenza sanitaria integrativa "Sanimpresa" (per la provincia di Roma), relativamente ai dipendenti assunti a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che part-time), ad esclusione dei livelli quadro.

Al fondo è dovuta (a carico del datore di lavoro) una quota d'iscrizione "una-tantum" di € 30 per ciascun dipendente ed un contributo mensile di € 11 per ogni dipendente a tempo pieno e di € 8 per ogni dipendente part-time.

In alternativa all'iscrizione al fondo, i datori di lavoro sono tenuti:

- ad erogare ai lavoratori un importo mensile pari ad € 15,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità;
- ad assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite dal Fondo (verificabili su [www.sanimpresa.it](http://www.sanimpresa.it)).

**Alla luce di quanto sopra, Vi preghiamo di comunicarci la volontà di iscrizione al suddetto fondo. In assenza di tale comunicazione, provvederemo all'inserimento (dai prossimi cedolini-paga) dell'importo alternativo dovuto ai dipendenti.**

Cordiali saluti

Aldo Miggiano